

STUDIO CIAVORELLA

Dr. Roberto Ciavorella - Commercialista Revisore

Dr.ssa Sara Ciavorella - Commercialista revisore

LE NOVITÀ FISCALI :

LA MANOVRA D'ESTATE

Come capita spesso, il periodo feriale risulta congeniale a variazioni nel campo fiscale. Anche il 2006 non si sottrae a questa consuetudine e ci é stato proposto, per decreto (*D/ 4.07.2006 n. 223, convertito nella Legge 4.08.2006, n. 248*), un insieme di norme, alcune delle quali interessano direttamente gli Agenti di Assicurazione.

Questa breve relazione ha il compito, nella Prima Parte, di esplicitare la normativa che specificatamente interessa gli Agenti e, nella Seconda Parte, quella che Li riguarda in senso generale trattandosi di norme valide per tutti i contribuenti.

PRIMA PARTE : Norme rivolte specificatamente agli Agenti di Assicurazione

Art. 8 : Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto.

Allo scopo di conformarsi al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (4.07.2006) é fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze ai consumatori relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

A questo punto, le clausole contrattuali che impegnano, **in esclusiva**, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, **sono nulle** secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il **1° gennaio 2008**.

Costituiscono **intesa restrittiva** ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

- l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva
- o del rispetto di prezzi minimi
- o di sconti massimi al consumatore finale

nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.

All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

13900 Biella - Via Torino, 45 - Tel. 015 / 849.51.47 Fax 015 / 40.60.78

Email : robertociavorella@studiociavorella.it oppure ciavorellaroberto@legalmail.it www.studiociavorella.it

STUDIO CIAVORELLA

- 2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare al consumatore preventiva informazione sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
- 2-ter. I preventivi e le polizze devono indicare, in modo evidenziato :
- il premio di tariffa,
 - la provvigione dell'intermediario, nonche'
 - lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.

Art. 35, comma 27 : Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti i seguenti commi:

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti **dei danneggiati**, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative :

- l'ammontare delle somme liquidate,
- la causale del predetto versamento,
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal **1° ottobre 2006**. I dati così acquisiti, sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei percettori dei risarcimenti.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante **posta elettronica certificata**, nonché le specifiche tecniche del formato, saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

COMMENTO Tecnico

Come si vedrà anche più avanti, gli invii telematici al Ministero saranno sempre più frequenti. Ritengo sia opportuno suggerire la predisposizione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata poiché sarà sicuramente lo strumento da utilizzare per tali invii.

STUDIO CIAVORELLA

SECONDA PARTE : Norme rivolte alla generalit  dei contribuenti.

Art. 10 : Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali bancarie.

L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,   stato cos  sostituito :

Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: **'Proposta di modifica unilaterale del contratto'**, con preavviso minimo di **trenta giorni**, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.

In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni della norma in commento sono **inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.**

Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.

In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la **facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura.**

Art. 35, commi dall'8 al 10 : Aliquote Iva per cessione e locazione di immobili.

Si tratta di una norma dal contenuto complesso che si schematizza nel modo seguente :

A. Immobili ad uso abitazione

Normativa vigente ANTE modifica in commento

A.1 Locazioni :

A.1.1 Se effettuate da privato : Escluse da Iva e sottoposte a imposta di Registro (2%)

A.1.2 Se effettuate da soggetto

Iva : Esenti da Iva e sottoposte a imposta di Registro (2%)

A.2 Cessioni :

A.2.1 Se effettuate da privato : Escluse da Iva. Si applicava l'imposta di Registro in misura piena (11%) oppure agevolata in caso di acquisto della prima casa (4%)

A.2.2 Se effettuate da soggetto

Iva : Si applicava l'Iva al 20% salvo l'adozione di aliquote agevolate come ad esempio per l'acquisto della prima casa (4%) o l'acquisto di abitazione ristrutturata (10%).

Modifiche apportate dalla normativa in commento

A.1 Locazioni :

A.1.1 Se effettuate da privato : Escluse da Iva e sottoposte a imposta di Registro (2%)

A.1.2 Se effettuate da soggetto

Iva : Sono Esenti da Iva **pi ** imposta di Registro (2%)

A.2 Cessioni :

A.2.1 Se effettuate da privato : Escluse da Iva. Si applicano le imposte di Registro (7%) e quelle Ipotecarie e Catastali (2%+1%).

STUDIO CIAVORELLA

A.2.1.1 Per Prima Casa : Registro (3%) + Ipo/Catastali (€ 168 per ogni imposta, cioè per due volte).

A.2.1.2 Per Seconda Casa: Registro (7%) + Ipo/Catastali (2%+1%)

A.2.2 Se effettuate da soggetto Iva :

A.2.2.1 Vendita da Costruttore :

A.2.2.1.1 Se costruiti o ristrutturati da MENO di 4 anni

Si applica l'Iva (20% case di lusso, 10% case non di lusso) salvo l'adozione di aliquote agevolate come ad esempio per l'acquisto della prima casa (4%) **più** imposte di Registro e Ipotecaria e Catastale in misura fissa (€ 168 per ogni imposta, cioè per tre volte).

A.2.2.1.2 Se costruiti o ristrutturati da più di 4 anni

Esente da Iva. Si applicano le imposte di Registro e Ipotecarie e Catastali a percentuale piene o agevolate.

A.2.2.2 Vendita da altro soggetto Iva

Visto che all'atto dell'acquisto, l'iva eventualmente pagata NON è stata recuperata, la rivendita è esente da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 27 quinquies. Si applicano quindi le imposte di Registro (7%) e Ipo/Catastali (3%+1%).

Qualora invece, l'acquisto originario fosse stato esente o escluso da Iva, allora la rivendita in analisi deve essere sottoposta ad Iva.

B. Immobili Strumentali

Normativa vigente ANTE modifica in commento

B.1 Locazioni :

B.1.1 Se effettuate da privato : Escluse da Iva. Si applicava l'imposta di Registro (2%).

B.1.2 Se effettuate da soggetto

Iva : Imponibili al 20%

B.2 Cessioni :

B.2.1 Se effettuate da privato : Escluse da Iva. Si applicava l'imposta di Registro in misura piena (11%).

B.2.2 Se effettuate da soggetto

Iva : Si applicava l'Iva al 20%

Modifiche apportate dalla normativa in commento

B.1 Locazioni :

B.1.1 Se effettuate da privato: Nessun cambiamento. Continuano ad essere sottoposte a imposta di Registro (2%).

B.1.2 Se effettuate da soggetto Iva nei confronti di soggetti con :

B.1.2.1 Detraibilità Iva inferiore o = al 25% : Imponibili Iva al 20% più imposta di Registro (1%)

STUDIO CIAVORELLA

B.1.2.2 Detraibilità Iva superiore al 25% : Esente Iva. Si applica imposta di Registro (1%)

In alternativa

Il locatore può optare per l'applicazione dell'Iva normale (20% oppure) **più** imposta di Registro (1%).

Questi contratti, che prima NON andavano registrati, adesso invece debbono essere depositati all'Ufficio del Registro.

B.2 Cessioni :

B.2.1 Se effettuate da privato : Escluse da Iva. Si applicano le imposte di Registro (7%) e quelle Ipotecarie e Catastali (2% + 1%).

B.2.2 Se effettuate da soggetto Iva :

B.2.2.1 Se vendita da Costruttore :

B.2.2.1.1 Se costruiti o ristrutturati da MENO di 4 anni

B.2.2.1.1.1 Vendita a privati : Si applica Iva al 20% o 10% se ristrutturati **più** imposte di Registro in misura fissa (€ 168) e quelle Ipotecarie e Catastali (3%+1%).

B.2.2.1.1.2 Vendita a soggetti Iva con:

a. Detraibilità Iva inferiore o = al 25% : Idem come per la vendita a privati

b. Detraibilità Iva superiore al 25% : Esente Iva. Si applica imposta di Registro in misura fissa (€ 168) e imposte Ipotecarie e Catastali (4%)

In alternativa

Il cedente può optare per l'applicazione dell'Iva normale (20% oppure 10% in caso di ristrutturazione) **più** imposte di Registro (€ 168) e Ipotecarie e Catastali (3%+1%).

B.2.2.1.2 Se costruiti o ristrutturati da PIÙ di 4 anni

B.2.2.1.2.1 Vendita a privati : Si applica Iva al 20% o 10% se ristrutturati **più** imposte di Registro in misura fissa (€ 168) e quelle Ipotecarie e Catastali (3%+1%).

B.2.2.1.2.2 Vendita a soggetti Iva con:

a. Detraibilità Iva inferiore o = al 25% : Idem come i privati

b. Detraibilità Iva superiore al 25% : Esente Iva. Si applica imposta di Registro in misura fissa (€ 168) e imposte Ipotecarie e Catastali (3%+1%)

In alternativa

Il cedente può optare per l'applicazione dell'Iva normale (20% oppure 10% in caso di ristrutturazione) **più** imposte di Registro (€ 168) e Ipotecarie e Catastali (3%+1%).

13900 Biella - Via Torino, 45 - Tel. 015 / 849.51.47 Fax 015 / 40.60.78

Email : robertociavorella@studiociavorella.it

www.studiociavorella.it

STUDIO CIAVORELLA

B.2.2.2 Se vendita da altro soggetto Iva che ha detratto l'Iva all'acquisto :

B.2.2.2.1 Vendita a privati : Si applica Iva al 20% o 10% se ristrutturati **piú** imposte di Registro in misura fissa (€ 168) e quelle Ipotecarie e Catastali (3%+1%).

B.2.2.2.2 Vendita a soggetti Iva con:

a. **Detraibilità Iva inferiore o = al 25% :** Idem come i privati

b. **Detraibilità Iva superiore al 25% :** Esente Iva. Si applica imposta di Registro in misura fissa (€ 168) e imposte Ipotecarie e Catastali (3%+1%)

In alternativa

Il cedente può optare per l'applicazione dell'Iva normale (20% oppure 10% in caso di ristrutturazione) **piú** imposte di Registro (€ 168) e Ipotecarie e Catastali (4%).

B.2.2.3 Se vendita da altro soggetto Iva che **NON** ha detratto l'Iva all'acquisto (ai sensi degli artt. 19, 19bis1 o 19bis2, Dpr 633/72) :

B.2.2.2.1 Vendita a privati

B.2.2.2.2 Vendita a soggetti Iva con:

a. **Detraibilità Iva inferiore o = al 25%**

b. **Detraibilità Iva superiore al 25%**

Per tutti questi casi :

Visto che all'atto dell'acquisto, l'Iva eventualmente pagata NON é stata recuperata, la rivendita é esente da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 27 quinquies. Si applicano quindi le imposte di Registro (7%) e Ipo/Catastali (3%+1%).

COMMENTO

Si tratta di una norma farraginoso che capovolge il criterio di applicazione dell'Iva. Infatti, ora, per determinare se l'operazione é soggetta ad Iva, non si deve piú guardare al cedente bensí all'acquirente. Se costui può detrarsi l'Iva, l'operazione sará soggetta ad imposta di Registro cosí non potrà recuperare l'imposta. Se invece l'acquirente é un privato o un soggetto Iva che non può detrarsi l'Iva, l'operazione sará soggetta ad Iva.

Art. 35, comma 11 : Limitazioni al proliferare delle "auto ufficio"

Per contrastare abusi delle norme fiscali in tema di veicoli, il direttore dell'Agenzia delle entrate individuerá i tipi di veicolo che potranno essere adattati ad uso ufficio.

Com'é noto, per tali veicoli i relativi costi di gestione sono interamente deducibili cosí come l'Iva che é interamente deducibile.

STUDIO CIAVORELLA

Art. 35, comma 12 : Obbligo per i professionisti di incassare le parcelle tramite il sistema bancario.

Tutti i professionisti debbono dotarsi di uno o più conti correnti bancari o postali su cui affluiranno i pagamenti delle parcelle che i clienti pagheranno con assegni non trasferibili, con bonifici o con pagamenti elettronici. Da detti conti dovranno essere prelevate le somme per il pagamento dei costi di Studio.

Dall'entrata in vigore della norma, sono esclusi da tale obbligo le operazioni inferiori a € 1000,00; dal 1° Luglio 2007, detto limite sarà di € 500,00 mentre dal 1° Luglio 2008, il limite sarà di € 100,00.

Art. 35, commi 15 e 16 : Società non operative

Si accentua il controllo riferito alle cosiddette società di comodo, si prevede infatti - con decorrenza anno di imposta 2006 - una soglia più elevata per l'operatività con conseguente determinazione del reddito minimo.

Art. 36, comma 5 : Ammortamento anticipato delle auto ad uso promiscuo

È stato variato l'art. 102, Tuir, che consente l'ammortamento anticipato nei primi tre anni dall'acquisto. Tale maggior ammortamento non è più applicabile alle autovetture ad uso promiscuo (*personale e aziendale*).

Tale norma vale già per il 2006 e si applica anche alle auto acquistate in anni precedenti.

Art. 36, comma 6bis : Deducibilità dei canoni leasing.

La deduzione dei canoni leasing è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento del bene in leasing.

Questa norma si applicherà ai contratti stipulati **dopo** l'entrata in vigore della norma in commento.

La precedente limitazione ammetteva la deducibilità se la durata del contratto di leasing era non inferiore alla **metà** del periodo di ammortamento.

Art. 36, comma 7 : Ammortamento degli immobili

Già dal 2006, la base calcolo delle quote di ammortamento degli immobili dovrà essere diminuita del valore del terreno su cui l'immobile è stato costruito. Infatti, il costo dei terreni è, da sempre, non ammortizzabile.

Occorre quindi, immobile per immobile, far eseguire una perizia che determini il valore del terreno tenendo presente che, ai soli fini fiscali, detto valore non potrà essere **inferiore al 20%** del valore complessivo dell'immobile che diventa pari al **30%** per i fabbricati industriali.

È opportuno che chi possiede immobili aziendali, provveda SUBITO a far redigere la Perizia asseverata che determina il valore da attribuire al terreno su cui insiste l'immobile.

Art. 36, comma 27 : Determinazione del reddito complessivo e riporto delle perdite

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria. Non concorrono a formare il reddito dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 60, Tuir. Tale norma stabilisce infatti che non sono deducibili i compensi del lavoro prestato dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affiliati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, dagli ascendenti e dai familiari partecipanti all'impresa familiare.

Riguardo alle perdite, la nuova norma prevede :

- a. Nelle società di persone, la ripartizione tra i soci nella stessa misura in cui sono ripartiti gli utili. Nelle società in accomandita semplice, i soci accomandanti possono assorbire perdite sino ad esaurimento del capitale sociale sottoscritto. L'eventuale residuo, farà carico, per intero, ai soci accomandatari.

STUDIO CIAVORELLA

- b. Sempre nelle società di persone, le perdite potranno essere riportate negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. Resta invariato il disposto dell'art. 84, secondo comma, Tuir, che stabilisce che le perdite dei primi tre anni di attività possono essere riportate negli anni successivi **senza limite di tempo**.

Tale norma è applicabile dal 2006.

Art. 36, comma 29 : Plusvalenze e minusvalenze realizzate da professionisti

Sono ora tassabili in capo ad artisti e professionisti le plusvalenze realizzate sui beni strumentali esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte o di antiquariato o da collezione alle seguenti condizioni :

- a. Siano state realizzate per cessione a titolo oneroso ;
- b. Siano realizzate per risarcimento anche assicurativo per la perdita o il danneggiamento dei beni ;
- c. Se vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o professione.

Le minusvalenze sopportate per gli stessi beni di cui sopra sono ora deducibili alle stesse condizioni previste per le plusvalenze.

Concorrono alla formazione del reddito i corrispettivi realizzati per cessione della clientela e di elementi immateriali.

Art. 37, commi 2 e 3: Accertamento in base a Studi di settore

Vengono introdotte significative modifiche alla disciplina dell'accertamento tramite l'applicazione degli studi di settore. Non esistono più differenze tra contribuenti in contabilità ordinaria o semplificata.

Non trova più applicazione quindi la regola del "*due su tre*" per l'operatività dell'accertamento. Tali modifiche avranno effetto retroattivo e quindi saranno già applicabili con riferimento all'anno di imposta 2005.

Art. 37, comma 8 : Elenchi clienti e fornitori

In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, viene reintrodotta l'obbligo di presentare, in via telematica, l'elenco clienti e fornitori che deve evidenziare, per ciascun soggetto, il codice fiscale o la partita Iva, il numero delle operazioni svolte, la sommatoria degli importi imponibili e quella della relativa Iva, quella delle operazioni non imponibili e di quelle esenti

La normativa sulla fatturazione elettronica prevede già ora l'invio telematico al ministero dell'archivio contenente le fatture elettroniche emesse. Per dare il via a questa procedura manca soltanto (*come al solito*) il regolamento di attuazione da redigersi a cura del Ministero delle Finanze.

COMMENTO

Può essere opportuno dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata sia perché, a breve, si verrà obbligati ad utilizzarla massicciamente sia perché risulta essere estremamente utile sotto il profilo giuridico. Esempio : una lettera inviata per raccomandata R.R. ha meno valore giuridico della stessa lettera inviata con Posta elettronica certificata. Infatti, il documento spedito per raccomandata è, di norma, inviato dentro una busta sulla quale vengono stampigliati i timbri postali. Il documento quindi potrebbe essere sostituito !!! Con l'invio con Posta elettronica Certificata invece, il documento viene marchiato dal certificatore in tutte le pagine.

Art. 37, comma 10 : Nuove scadenze degli adempimenti fiscali

Sono state ridisegnate le scadenze di tutti gli adempimenti fiscali

Tipo Adempimento	Nuova scadenza	Vecchia scadenza
Dichiarazione Imposte redditi + Irap <i>(Persone fisiche e Società di persone)</i>	Tra 1/5 e 30/6 Invio Telematico 31/7	Tra 1/5 e 31/7 Invio Telematico 31/10
Dichiarazione Imposte redditi + Irap <i>(Società di capitali)</i>	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta <i>(31/7)</i>	Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio
Dichiarazione dei sostituti d'imposta	Entro il 31/3	Entro il 31/10

13900 Biella - Via Torino, 45 - Tel. 015 / 849.51.47 Fax 015 / 40.60.78

Email : robertociavorella@studiociavorella.it

www.studiociavorella.it

STUDIO CIAVORELLA

(Mod. 770)

Consegna certificazioni dei sostituti

Entro il 28/2

Entro il 15/3

Art. 37, comma 15 : Contribuenti minimi in franchigia

Nella legge Iva (Dpr 633/72), è stato inserito l'art. 32 bis che stabilisce :

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a **7.000 euro**, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, **sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto**, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 **non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa** e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

13900 Biella - Via Torino, 45 - Tel. 015 / 849.51.47 Fax 015 / 40.60.78

Email : robertociavorella@studiociavorella.it

www.studiociavorella.it

STUDIO CIAVORELLA

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 é utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente é assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
 - a. a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
 - b. a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Questa norma entra in vigore con il 2007.

COMMENTO

Questo regime può essere adottato dai Produttori di 3° e 4° Gruppo se si valuta che, per ciascun anno, non matureranno Provvigioni Attive per un importo complessivo superiore a € 7.000,00=.

Prima di effettuare tale opzione, é opportuno confrontare le condizioni poste da altri regimi Iva agevolati quali : forfetario, supersemplificato, sostitutivo per attività marginali e sostitutivo per nuove iniziative.

Art. 37, comma 18 : Attribuzione dei nuovi numeri di Partita Iva.

A decorrere dal 1° Novembre 2006, all'atto della richiesta di un nuovo numero di Partita Iva, il Ministero effettuerá dei riscontri preventivi automatizzati per individuare eventuali elementi di rischio connessi al rilascio del numero Iva. Saranno possibili anche eventuali accessi nel luogo di esercizio dell'attività.

In ogni caso, all'atto della richiesta del numero Iva, verranno chieste informazioni e determinati soggetti dovranno preventivamente fornire fideiussione non inferiore a € 50.000,00=

Art. 37, comma 21 : Comunicazioni da CCIAA a Anagrafe Tributaria

Le CCiAA comunicano all'Anagrafe Tributaria, in formato elettronico, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, anche se relative a singole unità locali. Inoltre vengono anche inviati i dati dei bilanci di esercizio depositati.

Il primo invio é previsto entro il 31 Ottobre 2006.

STUDIO CIAVORELLA

Art. 37, comma 21bis : Comunicazioni all' Anagrafe Tributaria

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2006, saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione dei bilanci d'esercizio e degli altri atti al registro delle imprese.

Tale presentazione telematica sarà obbligatoria dal 31 Marzo 2007.

Art. 37, comma 45 : Ammortamenti dei beni immateriali

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono ora deducibili in misura **non superiore al 50% del costo (Prima era "non superiore ad un terzo del costo")**

Le quote di ammortamento relative al costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio, sono deducibili in misura **non superiore a un diciottesimo del costo (Prima era "non superiore ad un decimo del costo")**.

Questa norma si applica già dal 2006 anche per i costi dei diritti acquisiti in anni precedenti salvo per i costi dei brevetti ai quali, questa nuova norma, si applica ai costi dei brevetti acquisiti negli ultimi cinque anni.

Art. 37, comma 47 : Condizioni per la deducibilità degli ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni materiali, immateriali e di altri beni, diritti e simili, saranno deducibili a condizione che, nella dichiarazione dei redditi, siano indicati, in apposito prospetto, l'importo complessivo e i dati civilistici e fiscali dei beni e delle spese nonché dei relativi fondi.

Quest'obbligo entra in vigore dal 2006.

Art. 37, comma 49 : Pagamenti telematici

Con decorrenza 1° Ottobre 2006, tutti i soggetti titolari di Partita Iva, debbono effettuare i pagamenti di cui al Mod. F24, tramite sistema telematico. In pratica, il Mod. F24 non si presenterà più in banca ma si dovrà compilare "**On line**" inviandolo automaticamente e direttamente al Ministero.

Questa norma prevede che il contribuente possa effettuare detti pagamenti telematici in tre modi :

- a. **Direttamente**. Per fare ciò occorre munirsi di apposito codice di 10 caratteri e della Password necessari all'invio. Tali dati sono ottenibili dall'Ufficio delle Entrate territorialmente competente.
- b. **Tramite intermediario** (*commercialista*), rilasciandogli apposita delega aperta sino a revoca .
- c. **Tramite banca** con il sistema Cbi (*Corporate Banking Interbancario*). Non tutte le banche sono attualmente pronte a questa novità. Se si vuol utilizzare questo sistema, é bene attivarsi da subito poiché il primo invio si dovrà effettuare già al 16 Ottobre prossimo !!!!

Occorre precisare che quest'obbligo ricade sul Titolare di Partita Iva a cui si riferiscono i versamenti da effettuare.

Esempio : la Società Alfa é titolare di partita Iva e dovrà versare con il nuovo sistema telematico le proprie imposte (*saldo e acconti*), i contributi dei Dipendenti, le ritenute sugli stipendi, sulle parcelle e sulle provvigioni, ecc. che la riguardano. I singoli Soci della Società Alfa, non sono titolari di Partita Iva e quindi dovranno effettuare i versamenti delle loro imposte, contributi e simili con i versamenti tradizionali in banca (*Vecchio sistema*).

In futuro, il pagamento telematico delle imposte, contributi, ecc., sarà obbligatorio anche per i titolari di solo codice fiscale.

La soluzione più logica da adottare é quella di effettuare il pagamento delle imposte direttamente senza dare incarico all'intermediario.

13900 Biella - Via Torino, 45 - Tel. 015 / 849.51.47 Fax 015 / 40.60.78

Email : robertociavorella@studiociavorella.it

www.studiociavorella.it

STUDIO CIAVORELLA

Art. 37, comma 53 : Abolizione della Dichiarazione annuali ICI.

A decorrere dal 2007, é soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale ICI. Resta in vigore soltanto l'obbligo di predisporre la dichiarazione ICI in caso di nuove acquisizioni e/o variazioni.